

Bruxelles, 31 gennaio 2025
(OR. en)

5815/25

DELECT 4
DENLEG 5
VETER 13
FOOD 6

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 gennaio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 539 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.1.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 539 final.

All.: C(2025) 539 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2025
C(2025) 539 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri.

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione² integra il regolamento (UE) 2017/625 stabilendo norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni, anche per quanto riguarda l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Gli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 stabiliscono prescrizioni specifiche in relazione alle malattie animali trasmissibili attualmente disciplinate, tra l'altro, dal regolamento (UE) 2016/429³ e dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione⁴. Tuttavia tali articoli fanno ancora riferimento a precedenti norme e terminologia dell'UE. Tali articoli dovrebbero essere modificati per allineare le prescrizioni alle attuali norme dell'UE in materia di sanità animale.

Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione⁵ ha modificato il regolamento (CE) n. 853/2004⁶ (igiene dei prodotti di origine animale) per quanto riguarda le possibilità e le condizioni per la macellazione presso l'azienda di provenienza. L'articolo 6 del regolamento

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).

³ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova (GU L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).

⁶ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

delegato (UE) 2019/624 stabilisce condizioni e criteri specifici che precisano quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza. Tale articolo 6 dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/1141 al regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda l'ispezione ante mortem. In particolare il regolamento delegato proposto dovrebbe:

- prescrivere un'ispezione ante mortem per gli ovini e i caprini la cui macellazione presso l'azienda di provenienza è consentita dal regolamento delegato (UE) 2024/1141;
- consentire il trasporto di ratiti d'allevamento e artiodattili selvatici d'allevamento storditi e dissanguati verso uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina, poiché tale trasporto è consentito dal regolamento delegato (UE) 2024/1141.

Si coglie inoltre l'occasione per allineare la terminologia a quella di altri regolamenti ("capitolo" anziché "parte" e "certificato sanitario" anziché "certificato ufficiale").

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sull'igiene alimentare e il controllo degli alimenti di origine animale⁷, che si è riunito per discutere i temi in questione il 3 luglio 2024.

Prima dell'adozione del presente regolamento delegato, la Commissione ha condotto consultazioni pubbliche aperte e trasparenti nel rispetto delle procedure stabilite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁸.

Poiché il regolamento delegato si limita in gran parte a garantire la coerenza con gli atti esistenti, non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del regolamento delegato è costituita dall'articolo 18, paragrafo 7, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.

⁷ Riferimento E03522 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.

⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, lettere a), d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione² stabilisce norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625, comprese le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e d), e l'articolo 8, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2019/624 fanno riferimento alla tubercolosi e alla brucellosi. I nomi scientifici di tali malattie sono stati modificati rispettivamente in infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) e infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* dal regolamento (UE) 2016/429

¹ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).

del Parlamento europeo e del Consiglio³. È pertanto necessario modificare il loro nome negli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione⁴ stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* e l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. A norma del suddetto regolamento delegato tale status deve essere concesso a livello dello stabilimento in cui gli animali sono detenuti anziché a livello di mandria. Gli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 si riferiscono ad animali che non sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi. Per motivi di coerenza, è necessario modificare tali articoli al fine di fare riferimento alle disposizioni specifiche del regolamento (UE) 2020/689 riguardanti lo status di indenne da malattia.
- (4) L'articolo 4, punto 41), del regolamento (UE) 2016/429 definisce una zona soggetta a restrizioni come una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali. Tuttavia, a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429, agli animali terrestri detenuti possono applicarsi deroghe alle restrizioni dei movimenti nelle zone soggette a restrizioni. È pertanto necessario allineare i riferimenti alle restrizioni in materia di sanità animale di cui agli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 a tali disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
- (5) L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione stabilisce condizioni e criteri specifici che stabiliscono quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza. Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione⁵ ha modificato il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il regolamento (CE) n. 853/2004 modificato consente la macellazione di ovini e caprini presso l'azienda di provenienza a determinate condizioni. Esso consente inoltre che la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza sia trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina. Le condizioni e i criteri specifici che stabiliscono quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza, stabiliti all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, dovrebbero essere allineati alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.

³ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova (GU L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).

⁶ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

- (6) L'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/624 fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione⁷. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione⁸ ha sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. Per motivi di coerenza e per evitare ambiguità, i riferimenti e la terminologia di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/624 dovrebbero essere adattati di conseguenza.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/624,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
- (a) agli animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (b) agli animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana;
 - (c) ai bovini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio* ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) come stabilito nell'allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione**;
 - (d) ai bovini, agli ovini o ai caprini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione come stabilito nell'allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
 - (e) agli animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all'interno di tale zona;

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/628/oj).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(f) agli animali soggetti a controlli più rigorosi a causa della diffusione di malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.

* Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

** Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).";

(2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza

- (1) Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d'allevamento, agli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina e ai solipedi domestici.
- (2) Nel caso del pollame allevato per la produzione di "foie gras" e del pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza, il certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione*, anziché il certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna le carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.
- (3) Nel caso degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, anziché il certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o, in caso di selvaggina d'allevamento, al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.
- (4) Nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004:
 - (a) un certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 4, del regolamento di esecuzione

(UE) 2020/2235, anziché il certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o è inviato in anticipo in qualsiasi formato;

(b) il veterinario ufficiale verifica regolarmente che coloro che effettuano la macellazione e il dissanguamento svolgano adeguatamente i propri compiti.

(5) In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire la macellazione della selvaggina d'allevamento fino a 28 giorni dalla data di rilascio del certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), se:

(a) sono forniti direttamente, dal produttore al consumatore finale o a esercizi locali di commercio al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale, solo piccoli quantitativi di carni di selvaggina d'allevamento; e

(b) sono macellati non più di 50 animali l'anno per azienda di provenienza.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).";

(3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Esecuzione delle ispezioni post mortem da parte del veterinario ufficiale

Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale nei casi seguenti:

- (a) animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (b) animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana;
- (c) bovini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) come stabilito nell'allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
- (d) bovini, ovini o caprini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza

vaccinazione come stabilito nell'allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

- (e) animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all'interno di tale zona;
- (f) quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- (g) in caso di deroga sui tempi dell'ispezione post mortem in conformità all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.1.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN